

La Finanziaria 2008 commentata

ItaliaOggi continua la pubblicazione del testo commentato comma per comma del ddl Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, in G.U. n. 300 del 28/12/2007). La prima puntata è stata pubblicata il 21/12/2007, la seconda il 22/12/2007, la terza il 27/12/2007, la quarta il 28/12/2007, la quinta il 29/12/2007, la sesta il 30/12/2007, la settima il 2/1/2008

156. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

158. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»; a)

identica;

b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;

d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinata dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dell'impianto» sono aggiunte le seguen-

ti: «o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;

f) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;

g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività»;

h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali».

159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

160. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:

«Tabella A (Articolo 12)
Fonte Soglie
1 Eolica 60 kW
2 Solare fotovoltaica 20 kW
3 Idraulica 100 kW
4 Biomasse 200 kW
5 Gas di discarica, gas residua-
ti dai processi di depurazione e
biogas 250 kW».

162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è istituito, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elet-

Continua a pag. 34

Commenti

Il comma 146 prevede che la quota minima di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale (ai sensi dell'art. 11, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 79/1999), sia incrementata di 0,75 punti percentuali (e non di 0,35 punti annuali, come attualmente previsto dall'art. 4, c. 1, del d.l. 387/2003)

Il comma 147 prevede che il valore dei certificati verdi corrisponda alla produzione di energia elettrica moltiplicata per i coefficienti previsti, diversificati in relazione alla fonte utilizzata. I certificati verdi, emessi dal gestore dei servizi elettrici (gse), hanno un valore unitario pari a 1 muh (fatta salva la normativa speciale prevista per biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro o di filiere corte).

Il comma 148 prevede che i certificati verdi siano collocati sul mercato a un prezzo per muh elettrico pari alla differenza tra il valore di riferimento fissato a 180 euro per megawattora e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno precedente, definito dall'autorità per l'energia in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 3 del d.lgs. 387/2003.

Tale valore medio annuo deve essere comunicato dall'autorità per l'energia elettrica e il gas entro il 31 gennaio di ogni anno. Il valore di riferimento e i coefficienti per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del ministro s.e., assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Il comma 149 prevede che fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25% del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili, il gse,

su richiesta del produttore, ritiri i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere l'obbligo della quota minima, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal gestore del mercato elettrico (gme) e trasmesso al gse entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il comma 150 rinvia a decreti del ministro s.e. di concerto con il ministro dell'ambiente la fissazione delle direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi da 143 a 149.

Con tali decreti, e per i punti b) e c) di intesa con il ministro delle politiche agricole sono stabiliti inoltre:

a) le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 kw, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

b) i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato x alla parte v, parte II, sez. 4, del dlgs 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

L'allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 reca la disciplina dei combustibili, la parte II dell'allegato disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili e i metodi di misura, la sezione 4 della parte II reca le caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo.

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe; la disposizione sembra riferirsi al

comma 4-bis dell'art. 26, d.l. 159/07 convertito in l. n. 222/2007.

d) sono aggiornate le direttive di cui all'art. 11, c. 5, dlgs 79/99. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'art. 20, c. 8, del dlgs 387/03.

Il comma 151 prevede che il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'art. 267, c. 4, lett. d), del dlgs 3 aprile 2006, n. 152, si applichi ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999e fino al 31 dicembre 2007 (la lett. d) dell'art. 267, c. 4, del d.lgs. n.152/2006 aveva elevato da otto a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi).

Il prolungamento (da 8 a 12 anni) del periodo di validità dei certificati verdi di cui al citato art. 267 è stato esteso agli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 a seguito dell'approvazione di un emendamento in corso d'esame presso la commissione bilancio della camera.

Il comma 152 prevede che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli aiuti di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici (nazionale, regionale, ecc.) in c/energia, in c/capitale e/o in c/interessi con capitalizzazione anticipata. Quindi, gli impianti entrati in esercizio nel corso del 2008 possono cumulare più incentivi pubblici, escludendo tale possibilità per quelli entrati in esercizio a partire dal 2009.

Il comma 153 dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma

145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

Il comma 154 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008:

a) del c. 6 dell'art. 20 del dlgs 29/12/03, n. 387;

b) del c. 383 e del primo periodo del c. 118 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2007.

I commi da 155 a 157 disciplinano, come detto, gli impianti esistenti, ossia gli impianti in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Il comma 155, allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, prevede che gli impianti entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2008, aventi diritto ad essi, continuano a beneficiare dei medesimi, fermo restando il valore unitario di quelli di 1 muh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'art. 11 del dlgs 79/99 unitamente a quelli di cui al comma 144. Il comma 156 stabilisce che gli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143, cioè entrati in esercizio in data precedente al 1° gennaio 2008, continuano ad attribuirsi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica. Il comma 157 mantiene fermo in otto anni il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'art. 14 del dlgs 7 febbraio 2007, n. 20.

Commi da 158-161

La normativa in commento modifica in più parti la disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In particolare, il comma 158 reca una serie di integrazioni e modifiche all'art. 12 del dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, concer-

Segue da pag. 33

trodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.

163. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

164. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

165. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

«f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a cari-

co dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;

f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;

f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenera-

zione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili».

3. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fis-

sato di cui al comma 167.

169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

170. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

172. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico

nazionale per il periodo 2007-2013.

173. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.

174. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.

175. All'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve av-

Commenti

nente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno

I punti a), b) e c) modificano il comma 3 dell'art. 12.

Il punto a) specifica che l'autorizzazione unica può essere rilasciata, oltre che dalla regione, dalle province delegate dalla regione. Il punto b) precisa inoltre che l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Il punto c) integra la disposizione con la previsione che l'autorizzazione unica per gli impianti offshore (cioè in mare aperto) sia rilasciata dal ministero dei trasporti, sentito il ministro dello sviluppo economico e il ministro dell'ambiente, a seguito di un procedimento unico e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

Il punto d) integra il comma 4 dell'art. 12 con la previsione che in caso di dissenso nel procedimento unico (purché il dissenso non sia espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico) la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinata dalle regioni, sia rimessa alla giunta regionale ovvero alle giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il punto e) modifica il comma 4 dell'art. 12 nella parte in cui prevede l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. In alternativa, per gli impianti idroelettrici, si prevede l'obbligo di esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Il punto f) modifica il comma 5 dell'art. 12, provvedendo a correggere un errore materiale (in quanto l'art. 2 del dlgs 387/2003

non reca alcun comma 2 ed il riferimento è da intendersi al comma 1). Il punto g) aggiunge due periodi alla fine comma 5 dell'art. 12. Il primo prevede l'applicazione dell'istituto della denuncia di inizio attività per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle seguenti soglie: fonte eolica: soglia 60 kw, solare fotovoltaica: 20 kw; idraulica: 100 kw; biomasse: 200 kw; gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas: 250 kw.

La disposizione rimette poi ad un decreto del ministro s.e. di concerto con il ministro dell'ambiente, d'intesa con la conferenza unificata, la possibilità di individuare maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attività. Il punto h) aggiunge alla fine del comma 10 dell'art. 12 una norma volta a prevedere l'adeguamento da parte delle regioni delle rispettive discipline entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida, decorsi i quali si applicano le linee guida nazionali.

Il comma 159 specifica che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 15, dlgs 79/99 così come introdotto dall'art. 1, c. 75, legge 239/04.

Il comma 160 prevede che quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 è presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'art. 3 del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo codice.

Commi 162-163

Nell'intento del legislatore, sono volti a incrementare l'efficienza e il risparmio energetico.

Il comma 162, istituisce a decorrere dall'anno 2008 un fondo per il risparmio e l'efficienza energetica presso lo stato di previsione del ministero dell'economia con una dotazione pari ad 1 mln euro.

In particolare, il Fondo viene istituito con la specifica finalità di finanziare campagne informative concernenti la riduzione dei consumi energetici (i cui criteri verranno definiti con successivo decreto interministeriale) con particolare riferimento a:

- progressiva e totale sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso consumo;
- avvio di misure volte a garantire il miglioramento dell'efficienza dell'illuminazione pubblica;
- sensibilizzazione degli utenti in merito allo spegnimento degli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non utilizzati (si segnala che la disposizione non fissa i termini per l'adozione del decreto interministeriale di attuazione).

La disposizione prevede, poi, dal 1° gennaio 2010, il divieto di commercializzazione di tutti gli elettrodomestici appartenenti a classi energetiche inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche posti all'interno di apparati.

Il comma 163, infine, introduce il divieto, dal 1° gennaio 2011, di importare, distribuire e vendere lampadine ad incandescenza nonché elettrodomestici privi di dispositivo per l'interruzione completa del collegamento alla rete elettrica.

Il successivo c. 354, l. 296/2006 (finanziaria 2007), nella medesima ottica, prevedeva una deduzione dal reddito d'impresa

pari al 36% dei costi sostenuti da soggetti esercenti l'attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che svolgano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione entro il 31 dicembre 2008 tra i quali, in particolare, la sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60% e la sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiati in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60%.

Commi 164-166.

Essi dettano norme in materia di connessione agli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili.

Il comma 164 prevede, qualora ne sia fatta richiesta, la connessione prioritaria alla rete elettrica degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il comma 165 integra l'articolo 14, comma 2, del dlgs 387/03, n. 387 (aggiungendovi sei lettere, da f-bis) a f-septies), al fine di puntualizzare i contenuti delle direttive che l'autorità per l'energia elettrica e il gas è chiamata ad adottare per definire le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il comma 166 delega il ministro s.e. ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

venire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) al comma 4, le parole: «nuove scadenze» sono sostituite dalle seguenti: «nuove gare» e le parole: «limitatamente al periodo di proroga» sono sostituite dalle seguenti: «fino al nuovo affidamento»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete».

176. Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca italiana sull'idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate, come le celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo gli effetti dannosi per l'ambiente, a livello locale e globale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno

prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno prodotto con le modalità di cui al presente comma, da utilizzare in motori a combustione interna modificati, alimentati a idrogeno o a miscele metano/idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l'autotrazione.

177. A decorrere dall'anno 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (OGM) e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati», presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità nazionale competente in materia. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di governance e government dell'innovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

178. A decorrere dall'anno 2008, al fine di favorire il dialogo tra

scienza e società e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, nel rispetto del principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'università e della ricerca. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

179. Per la finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

180. Per la finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

181. Per la finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno

2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

182. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».

183. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al capitolo 7445 «Fondo per la competitività», piano di gestione 18, e al capitolo 7480 «Fondo rotativo per le imprese» piano di gestione 05, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

184. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e turistiche».

185. Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di

cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

186. Il Comitato di cui al comma 185 è dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato.

187. In favore del Comitato di cui al comma 185 è autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro da destinare al suo funzionamento.

188. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accessi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

Continua a pag. 36

Commi 167-172

Tale disposizioni regolano le funzioni di stato e regioni in materia di fonti rinnovabili. Il comma 167 prevede che il ministro s.e. d'intesa con la Conferenza di regioni e province, entro 90 giorni, stabilisca con proprio decreto la ripartizione della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25% del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Ue.

Il comma 168 stabilisce che entro i novanta giorni successivi al decreto previsto dal comma 1, le regioni e le province adeguino i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedano a definirli, e adottino le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 167.

In base al comma 169 ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle norme di cui ai commi da 167 a 172, il predetto ministro verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al parlamento.

Il comma 170 prevede che in caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, esercita il potere sostitutivo entro

i successivi sei mesi, con le modalità di cui all'art. 8 della l. 131/03.

Il comma 171 prevede che le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

Il comma 172 prevede che con accordi di programma, il ministero s.e. altri ministri interessati e le regioni, promuovano lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Qsn per il 2007-2013.

Commi 173-174

Le norme in esame recano disposizioni concernenti gli impianti fotovoltaici i cui «soggetti responsabili» sono gli enti locali (ovvero coloro che hanno diritto, nel rispetto delle disposizioni del decreto stesso, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti).

In particolare il c. 173 prevede che i suddetti impianti fotovoltaici rientrino ex lege nella tipologia di impianti fotovoltaici con integrazione architettonica, di cui alla lettera b3) dell'art. 2 del d.m. 19 febbraio 2007, nell'ambito delle disponibilità indicate dall'art. 12 del d.m. ai fini dell'applicazione delle tariffe incentivanti ventennali fissate dall'art. 6 dello stesso decreto.

Il comma 174 prevede che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali venga rilasciata (qualora sia necessaria ai sensi della vigente legislazione e in relazione alle caratteristiche e all'ubicazione dell'impianto) a

seguito del procedimento unico disciplinato dal c. 4 dell'art. 12 del dlgs 387/03 per il complesso degli impianti.

In proposito, va rilevato che la portata innovativa della disposizione sembrerebbe identificarsi nella previsione di un'autorizzazione unica «per il complesso degli impianti», dunque per una pluralità di impianti, ipoteticamente anche ubicati in posti diversi.

Comma 175

Il comma novella l'art. 46-bis del d.l. 159/07 (d.l. collegato alla manovra), come modificato dalla relativa legge di conversione, concernente il settore della distribuzione del gas (disposizione volta a promuovere lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas).

Si segnala che sul comma 175 è intervenuta, con una segnalazione (AS 427 del 13/11/2007) al parlamento e al governo, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale evidenzia, con particolare riferimento alla proroga del periodo transitorio e alla definizione dei criteri di gara, che la norma non appare in grado di rispondere agli obiettivi pro-concorrenziali e a contrastare significativamente «i deludenti esiti delle gare finora svolte».

Le modifiche all'art. 46-bis d.l. 159/1997 previste dalla disposizione in esame sono le seguenti.

Il punto a) sostituisce il c. 3 dell'art. 46-bis del d.l. 159/07.

Il nuovo comma 3 dispone che la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione sia bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del decreto. Il punto b) modifica il c. 4 dell'art. 46-bis del dl 159/2007 in relazione alla nuova formulazione del comma 3, prevedendo la facoltà per i comuni interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 di incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10% del vincolo dei ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000 n. 237 e successive modifiche e integrazioni.

Il punto c) introduce un comma aggiuntivo (il 4-bis) al citato articolo 46-bis secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del medesimo decreto si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'art. 15, c. 10, del dlgs 164/00 (che disciplina il regime transitorio nell'attività di distribuzione), anche le disposizioni di cui all'art. 113, c. 15-quater, dlgs 267/00, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete.

Comma 176

Il comma in esame prevede l'istituzione di un fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 mln di euro per il 2008.

La finalità principale della disposizione è di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca sull'idrogeno, favorendo le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti rinnovabili.

Commi 177-178

Istituiscono, presso il ministero delle politiche agricole, un fondo per promuovere le filiere produttive agricole esenti da organismi geneticamente modificati (comma 177)

Segue da pag. 35

1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi conseguenti all'allungamento e alla rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 786 del 1985.

189. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 188 si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al titolo I

del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed ai relativi regolamenti di attuazione.

190. Per l'attuazione dei commi 188 e 189 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

191. Al comma 6, lettera b), dell'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le parole: «richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008».

192. All'articolo 23 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali».

193. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, definendo e attuando adeguate stra-

tegie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:

a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche simili e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettive e di fruizione dei contesti territoriali;

b) le modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l'erogazione di «buonivacanza» da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.

194. Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale mediante la promozione di economie di scala e il contenimento dei costi di gestione delle imprese del setto-

re, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Tali procedure devono privilegiare le azioni finalizzate, tra l'altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedurali idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici.

195. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede ad assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali e internazionali che intendono promuovere progetti di investimento volti a incrementare e a riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure di

cui al comma 194.

196. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.

197. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 196 può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

198. Ai fini del comma 197, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure standard.

199. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il

Commenti

e presso il ministero dell'università e ricerca un fondo per la ricerca in materia di biotecnologie (comma 178).

Il comma 177 istituisce presso il ministero delle politiche agricole il «fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati-ogm», con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

Il comma 178 istituisce presso il ministero dell'università un «fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

Commi 179-181

Fondi in arrivo per la partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre. Si tratta di 70 milioni di euro per il triennio 2008-2010 che andranno a finanziare le imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, nonché per la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, vengono inoltre stanziati 318 milioni di euro per il 2008, 468 milioni per il 2009, 918 milioni per il 2010 e 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Altri 70 milioni di euro nel triennio 2008-2010 finanzia il programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimitazione) e delle relative dotazioni operative.

Commi 182-183

Sarà data priorità al sostegno della creazione di nuove imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e medie

imprese femminili nell'accesso al Fondo per la finanza d'impresa, istituito dalla Finanziaria 2007. La priorità sarà concessa con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio e si affianca alle priorità per l'alta tecnologica, le PMI e le aree depresse. I fondi derivanti dalle revocche relative a progetti finanziati a valere sulla Legge 215/1992 saranno assegnate direttamente al Fondo per la competitività e al Fondo rotativo per le imprese al fine di essere riutilizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico per sostenere le iniziative di imprenditoria femminile.

Comma 184

I progetti di innovazione industriale (PII), il nuovo strumento di politica per le imprese, saranno rivolti anche al turismo. In particolare, uno specifico PII sarà dedicato alle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche.

Commi 185-187

Un milione di euro all'anno per il 2008 e il 2009 garantiranno il funzionamento del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, costituito nel 2006 come continuazione del Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito. La sua nascita era avvenuta come previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 53/197 e 58/1221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo. Il Comitato, personalità giuridica di diritto pubblico, viene trasferito dal Ministero degli Affari Esteri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con diversi obiettivi tutti finalizzati alla promozione del microcredito, con particolare attenzione ai Paesi in Via di Sviluppo. In particolare persegue la promozione e sostegno di programmi di microcredito e microfinanza, la costituzione di un network di interlocutori attivi nel settore della microfinanza, il coinvolgimento del settore privato e del sistema finanziario, la definizione di meccanismi di supervisione e controllo dei programmi di microfinanza, la programmazione di incontri e conferenze, la definizione di azioni utili a diffonde-

re i valori della microfinanza e del sostegno alla povertà estrema presso le scuole ed i centri giovanili, l'organizzazione di «awards» nazionali per micro-imprenditori e «providers» innovativi di microfinanza. Maggiori informazioni sull'attività del Comitato possono essere reperite su <http://www.microcredito-italia.net>.

Commi 188-190

Più respiro alle aziende finanziate con gli incentivi all'autoimprenditorialità per la restituzione dei mutui agevolati. La norma consente all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa), ente gestore dell'agevolazione, di rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 in favore delle imprese agevolate grazie agli incentivi per l'autoimprenditorialità, fra cui il più recente dispositivo previsto dal titolo I del Decreto Legislativo 185 del 21 aprile 2000. L'ente gestore potrà quindi rideterminare la durata complessiva del rimborso qualora l'impresa beneficiaria sia in difficoltà nel pagamento delle rate di restituzione del finanziamento. La durata non potrà comunque superare i 15 anni a decorrere dalla scadenza della prima rata in base al piano di rimborso iniziale. La ridefinizione del mutuo terrà conto del tasso di riferimento della Commissione Europea in vigore al momento della rinegoziazione, considerando comunque che eventuali maggiori costi derivanti da tale operazione saranno interamente a carico dell'impresa beneficiaria. Altro aspetto interessante riguarda le imprese agevolate con gli strumenti agevolati per l'autoimprenditorialità precedenti a quello istituito con il Decreto Legislativo del 2000; queste imprese potranno infatti optare, qualora più favorevoli, alle condizioni previste dalle modalità di attuazione del titolo I del Dlgs. 185/2000. Lo stanziamento per l'applicazione delle novità sull'autoimprenditorialità sarà pari a 3 milioni di euro, in tre parti uguali per ciascun anno dal 2008 al 2010.

Comma 191

I soggetti responsabili dei patti territoriali e contratti d'area in essere alla data

del 31 dicembre 2007 potranno richiedere la rimodulazione delle risorse fino al 31 dicembre 2008, vedendosi così assegnate le risorse risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni. La norma allunga i tempi rispetto alla Legge 127/2007 che aveva fissato la scadenza per la richiesta ai 48 mesi dall'avvio dell'istruttoria.

Comma 192

La spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007, già autorizzata dalla Legge 222/2007 per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, viene specificatamente attribuita alle opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria sempre nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali.

Comma 193

La norma stabilisce che un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà chiamato a fissare le modalità per utilizzare le risorse del Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, istituito dalla Legge 135/2000 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di erogare appositi «Buoni vacanza» da assegnare alle fasce deboli della società per le attività turistiche. Oltre a questo, saranno emanati ulteriori decreti che dovranno definire una gamma di servizi che le imprese turistiche saranno chiamate a fornire alla clientela con lo scopo di rendere omogenee e similari le caratteristiche del servizio su tutto il territorio nazionale, tenendo comunque in considerazione le specifiche esigenze territoriali. La norma si pone l'obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, nei settori del turismo balneare, montano e termale. Le norme saranno emanate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Commi 194-195

Sono in arrivo provvedimenti per ridur-

Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilità, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché a renderle note anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete, nell'ambito delle proprie risorse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi».

200. Il Garante di cui al comma 199 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui ai commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le proprie

funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.

201. Il Garante di cui al comma 199 riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.

202. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.

203. Alle attività svolte ai sensi dei commi da 196 al presente comma le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione dei commi da 196 al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

204. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009.

205. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008, di 21 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010.

206. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004.

207. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, l'efficacia del comma 206 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella relativa decisione di autorizzazione.

208. L'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

209. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008.

210. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

211. Il fondo di cui al comma 210 ha la funzione di provvedere all'erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per l'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle mi-

gliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.

212. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità di cui ai commi 210 e 211, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell'ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in funzione dei miglio-

Continua a pag. 38

re la burocrazia a carico delle imprese turistiche. La norma prevede di attivare azioni finalizzate alla razionalizzazione e all'abbattimento degli adempimenti amministrativi che gravano sulle imprese anche in termini di taglio della tempistica necessaria per le procedure. Inoltre saranno definiti specifici moduli procedurali idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici. L'obiettivo è quello di incentivare la crescita del prodotto turistico nazionale puntando a ridurre sensibilmente i costi di gestione a carico delle imprese turistiche e promuovendo le economie di scala. Attraverso appositi regolamenti in materia saranno definite le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Oltre a questo, viene affidato al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di fornire assistenza tecnica qualificata a soggetti nazionali ed internazionali per promuovere progetti di investimento volti a incrementare e a riqualificare il prodotto turistico nazionale. I regolamenti saranno adottati in sintonia con i pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto delle specifiche competenze regionali in materia.

Commi 196-203

Viene potenziata l'attività di controllo sull'andamento dei prezzi grazie all'istituzione della figura del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Il Garante, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, sarà chiamato ad acquisire i dati provenienti dall'«Ufficio prezzi» in funzione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali. Nel caso in cui il Garante rilevi degli andamenti anomali dei prezzi, questi è tenuto a segnalarlo al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative. Sempre per migliorare l'infor-

mazione al consumatore il «Portale delle imprese», che svolge servizio unicamente informativo, assumerà il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi» e fungerà da strumento di diffusione telematica al pubblico dei dati ricevuti dagli uffici prezzi, anche in forma comparata per facilitarne la lettura. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, non saranno oscurabili in virtù della normativa sulla privacy in quanto sono esplicitamente sottratte a tali disposizioni, evitando così il rischio che la legislazione sulla tutela in materia di riservatezza dei dati personali limiti in qualche modo la funzione divulgativa dei nuovi strumenti a tutela dei consumatori. Si tratta di un provvedimento a costo zero in quanto le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dovranno svolgere le funzioni disposte dalla nuova norma con i propri mezzi interni già a disposizione e la nuova figura del Garante per la sorveglianza dei prezzi sarà nominato tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico e dovrà utilizzare le strutture già esistenti presso lo stesso Ministero, senza beneficiare di compensi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per il proprio incarico, che avrà una durata triennale, e continuando a svolgere le proprie funzioni. La nomina avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Per quanto riguarda gli uffici prezzi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, lo svolgimento delle attività di verifica sui prezzi potrà essere disciplinato da apposite convenzioni a «costo zero» da stipulare con i comuni, la prefettura-ufficio territoriale del Governo e gli altri enti interessati, individuando fra l'altro le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati. La convenzione tipo e le procedure standard saranno disciplinate dalla Conferenza unificata delle regioni e autonomie locali, d'intesa con Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interio e dell'economia e delle finanze.

Comma 204

Con 6 milioni di euro per il 2008 e 14 milioni nel 2009 saranno completati gli interventi di ultimazione di costruzioni navali.

Comma 205

Con 14 milioni di euro per il 2008, 21 milioni nel 2009 e 25 milioni nel 2010, saranno altresì completati gli interventi contributivi di finanziamento alle imprese amatoriali.

Comma 206

Per completare gli interventi relativi al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, via libera alla spesa di 10 milioni di euro per il 2008. Per le modalità di concessione di tali interventi si veda la disciplina recata dal Dm infrastrutture 2 febbraio 2004.

Comma 207

L'efficacia delle disposizioni recate dal comma precedente è comunque subordinata all'approvazione preventiva della Commissione europea, nonché alle condizioni o limitazioni che la stessa commissione dovesse imporre nella relativa decisione di autorizzare tale spesa.

Comma 208

Nel 2008 si ridurranno di 15 milioni di euro i fondi destinati all'ammodernamento e al potenziamento delle unità navali destinate al trasporto pubblico locale per via marittima, lacuale e fluviale.

Comma 209

Si incrementa di una somma pari a 4 milioni di euro per il 2008, il fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto

Commi 210-213

Dall'1.1.2008 si istituisce presso il Ministero dei Trasporti un fondo che è destinato a finanziare interventi per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per il 2008 e di 5 milioni di euro per ciascuno de-

gli anni 2009 e 2010. La funzione di tale fondo è quella di erogare contributi al fine di avviare un'attività di ricerca e definizione degli standard energetici ottimali, che individuino gli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che oggi riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo. Potranno altresì essere avviate campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche operabili e migliorare le soluzioni pratiche già avviate, nonché compensare i maggiori oneri che dovessero derivare da interventi strutturali e impiantistici, inclusi i sistemi di gestione e controllo e i trattamenti antivegetativi di carena che consentono una migliore efficienza della nave, oltre ad una riduzione delle emissioni in atmosfera, sia quando è in porto che in navigazione. Sarà un decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con quello dell'ambiente, da emanarsi entro il 31.3.2008, a definire gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità del fondo in osservazione, ivi incluse le modalità con cui saranno espletate le verifiche da parte dell'ente tecnico, graduando altresì la decorrenza del beneficio e l'entità dello stesso in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale che saranno ottenuti con gli interventi adottati. Sarà invece demandato ad un ulteriore decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il dicastero dell'economia e finanze, e che dovrà vedere la luce entro il 31.1.2008, la disciplina relativa ai criteri di attribuzione dei benefici indicati nei commi 210-211-212. Viene specificato che il contributo non potrà comunque superare il 30% degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali e il 40% per il raggiungimento di quelli energetici, tranne per le attività di studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per i quali il contributo sarà riconosciuto fino al 100% dei costi di intervento e di quelli operativi.

Comma 214

L'efficacia dei decreti previsti dai commi

Segue da pag. 37

ramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.

213. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui ai commi da 210 a 212, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 210. Il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l'eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.

214. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 212 e 213 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

215. Il Ministro dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.

216. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le

parole: «in traffico internazionale» sono soppresse.

217. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «della predetta sezione I» sono inserite le seguenti: «e del capo VI del titolo II».

218. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.

219. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comune non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 218 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

220. L'efficacia del comma 218 è

subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministro dei trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

221. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.

222. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di 25 milioni di euro per l'anno 2008.

223. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

224. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompresso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, è determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, di cui al

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuativi.

225. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008.

226. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

227. Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad Euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.

228. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013.

229. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 452.311.525 nell'anno 2008.

230. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

231. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008.

232. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volta a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

233. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppresa.

234. Per interventi necessari a

Commenti

212 e 213 è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Comma 215

Si potrà avere energia elettrica a prezzi convenzionati. A tal fine il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per approvvigionare elettricità alle navi a prezzi convenzionati, sempre che siano compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.

Commi 216-218

Il comma in esame opera l'elisione della locuzione «in traffico internazionale» all'articolo 155, comma 1 del Tuir, in tema di determinazione di reddito soggetto ad imposta sulle società. Il comma 217 opera un'aggiunta tecnica in tema di reddito delle imprese. Il comma 218 dispone che le norme contenute nell'articolo 102 del Tuir, in tema di ammortamento dei beni materiali non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali per un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio composto da almeno sei persone, qualora siano concessi in leasing con obbligo di acquisto, da un gruppo europeo di interesse economico o da una società per azioni o a responsabilità limitata e per le quali sia stata esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale ex art. 115, comma 4 del Tuir, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.

Commi 219-220

Il comma disciplina la misura delle quote di ammortamento, che sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35% del costo in ciascun periodo d'imposta e, anteriormente all'entrata in funzione del bene, in misura non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati al costruttore in ciascun esercizio. Sarà un decreto del Ministero dell'economia ad adottare le disposizioni contenute nel comma 218, anche per assicurare che la riduzione di entrate per il bilancio dello Stato che ne deriverà dalle disposizioni ivi recate non superi la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. L'applicazione e l'efficacia di quanto stabilito al comma 218 restano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, autorizzazione di cui il Ministero dei trasporti si farà carico di richiedere.

Comma 221

Prorogati a tutto il 2008 gli sgravi contributivi contenuti nell'articolo 34-sexies del decreto legge n.4/2006 riservati alle imprese di cabotaggio marittimo. Ciò al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività delle navi italiane.

Comma 222

Le somme che dovessero rendersi disponibili da pagamenti non più dovuti a valere sui contributi previsti per le imprese amatoriali di unità da pesca e quelle relative al fondo per l'ammmodernamento delle unità navali per il trasporto pubblico locale, con-

fluiscono in conto residui nel bilancio per un ammontare di 25 milioni di euro nel 2008.

Comma 223

Via libera ad un'autorizzazione di spesa per 5 milioni di euro nel 2008 e di 15 milioni nel 2009 per prorogare le convenzioni con le società marittime che esercitano il cabotaggio e i collegamenti con le isole maggiori, minori e gli arcipelaghi.

Comma 224

Per la realizzazione del sistema di alta velocità, su proposta del Ministero delle infrastrutture viene determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al Dm trasporti 21.3.2000, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del predetto sistema alta velocità fino alla completa copertura del costo dell'opera. Con il medesimo provvedimento sono altresì definiti i criteri e le modalità di attuazione.

Comma 225

Viene autorizzata un'ulteriore spesa, relativa al 2008, per il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori; spesa destinata a protezione ambientale e sicurezza sulla circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture esistenti.

Comma 226

Assegnati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 al fondo per le misure di accompagnamento della riforma

dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.

Comma 227

Obblighi per le imprese nel campo dell'autotrasporto. Infatti, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto terzi, che abbiano i requisiti previsti dalla legge e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori, devono dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, un'altra impresa di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare, purché questo sia composto da veicoli di categoria almeno rispondenti ad Euro 3, in precedenza appartenenti ad altra impresa che cessa l'attività per conto terzi, ovvero ancora che dimostri di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose che abbiano categoria non inferiore ad Euro 3 e massa complessiva non inferiore a 80 tonnellate.

Comma 228

Gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità scontano una riduzione di 56,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2012 e di 4,7 milioni di euro per il 2013

Comma 229

Le somme che si sono rese disponibili per i pagamenti non più dovuti per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n.454/97 (incentivi esodo, formazio-

fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmi lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.

235. La programmazione degli interventi di cui al comma 234 e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per gli interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.

236. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari:

a) per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto nonché per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;

b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

237. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziante per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.

238. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto dal comma 239.

239. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 237 e 238. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il periodo di attuazione delle misure di cui ai medesimi commi 237 e 238.

240. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 237.

241. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002 prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente del

la Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi da 228 a 242.

242. Il triennio di cui al comma 241 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002.

243. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241 sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 238. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

244. Per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

245. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e

2 milioni di euro per l'anno 2010.

246. Il contributo, previsto all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.

247. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013.

248. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

249. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 rispettivamente

te di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.

250. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

251. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, conviccolo di destinazione per la tratta Avezzano - Roma.

252. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza è autorizzata la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla

Continua a pag. 40

ne professionale... sono incamerati in conto residui del bilancio statale per 452,3 milioni di euro nel 2008.

Comma 230

Gli oneri finanziari relativi al corpo delle capitanerie di porto si riducono di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

Comma 231

Ridotta la spesa per il sistema di comunicazione per la sicurezza in mare. Dal 2008, tagli di 713.000 alle relative dotazioni finanziarie.

Comma 232

Per consentire la piena operatività degli incentivi volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima (ex decreto legge n.209/2002), il comma dispone l'autorizzazione di una spesa pari a 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Comma 233

Viene soppressa l'autorizzazione di spesa relativa all'impegno quindicennale sulle cosiddette «autostrade del mare».

Comma 234-235

Il comma dispone l'autorizzazione ad una spesa per 20 milioni di euro nel 2008, 22 milioni di euro nel 2009 e 7 milioni nel 2010, per interventi necessari a fronteggia-

re i problemi di mobilità e la sicurezza derivante dai lavori di ammodernamento della Salerno - Reggio Calabria, nonché per migliorare il trasporto e la sicurezza nello Stretto di Messina. Il 50% di tali somme dovrà essere destinato ad interventi infrastrutturali. La relativa programmazione e la ripartizione delle predette somme dovrà avere il via libera con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per la parte relativa alle infrastrutture, del Ministro delle infrastrutture.

Comma 236

Impegni per alcuni aeroporti. Il Ministro dei trasporti, a valere sui fondi assegnati all'Enac, individuerà, con proprio decreto, gli interventi necessari al potenziamento e alla sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria per la continuità territoriale da e per tale aeroporto, nonché interventi a favore della continuità territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per il 2008. Per il 2008 e il 2009, si individueranno, altresì, gli interventi che incentivino il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani utilizzando un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Comma 237

Il comma in esame dispone la prosecuzione per un ulteriore biennio delle disposizioni che permettono alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a

realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, di riconoscere un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 (art. 38, comma 5 legge n.166/2002). Tali disposizioni prevedono altresì che qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. La prosecuzione del riconoscimento di tale contributo incide nelle risorse finanziarie stanziante per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili come desumibili dalle operazioni effettuate ai sensi del citato articolo 38.

Comma 238

Si dispone la prosecuzione, per un ulteriore triennio, dei contributi alle imprese per investimenti allo sviluppo del trasporto merci per ferrovia.

Comma 239

Le disposizioni di cui ai commi 237 e 238, saranno definite da un decreto del ministro dei trasporti, ove si disciplineranno condizioni e modalità operative. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto, decorrerà il periodo di attuazione delle misure previste nei citati commi 237 e 238.

Comma 240

Le somme che dovessero residuare dal fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per fer-

rovia, saranno utilizzate per le finalità elencate nel comma 237.

Comma 241

L'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 38, comma 7 della legge n.166/2002, secondo cui alle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma per il trasporto combinato viene rilasciato un contributo collegato ai treni-chilometro percorsi, sono prorogate per un ulteriore triennio, per quanto però compatibili con le disposizioni evindenziate nei commi da 228 a 242.

Comma 242

Il triennio da cui decorre la disposizione recata dal comma precedente è la data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui al citato articolo 38, comma 7 della legge n.166/2002

Comma 243

Il comma dispone l'autorizzazione di una spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241, in relazione al fondo per gli investimenti relativi al trasporto merci per ferrovia. A valere sulle risorse di cui al presente comma, uno stanziamento di 7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, viene destinato per attuare quanto disposto dal comma 238. Le somme che dovessero residuare vanno destinate, in via prioritaria, al finanziamento degli accordi di programma che abbiano ad oggetto lo sviluppo del tra-

Segue da pag. 39

legge 27 febbraio 2004, n. 47, è ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è ridotta per l'anno 2008 di 13 milioni di euro;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l'anno 2008 di 7 milioni di euro.

253. Il Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico.

254. Nelle more della stipula di nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e la società Trenitalia s.p.a., il Ministero dell'economia e delle fi-

nanze è autorizzato a corrispondere alla società le somme previste, per l'anno 2008, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.

255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Per la realizzazione della tramvia di Firenze è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

256. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4 milioni di euro per l'anno 2009.

257. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziate dai commi 257 e 258, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A valere sulle risorse stanziate dai commi 257 e 258, per la realizzazione delle opere accessorie agli interven-

ti di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

258. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture.

259. L'Autostrada Nogarà-Mare Adriatico e il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di competenza della regione Veneto, sono inseriti, ai soli fini dell'approvazione, nelle procedure previste dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

260. Per il completamento degli interventi relativi alla strada di grande comunicazione E 78 «due mari» Grosseto-Fano, prevista come opera strategica di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

261. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

262. Le quote dei limiti d'impe-

gno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

263. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impianistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.

264. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).

265. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 264 e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

266. Il Fondo di cui al comma 264 è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante:

a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

267. Il Fondo di cui al comma 264, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

268. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.

269. Dalle disposizioni di cui ai commi da 264 a 268 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

270. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

271. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impianistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo di

Commenti

sporto combinato sulla Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

Comma 244

Interporti, per il completamento e l'implementazione della rete immateriale e per il potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, via libera ad un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

Comma 245

Gli interventi previsti dal comma 1044 della finanziaria 2007, relativi all'eliminazione dei colli di bottiglia sulla rete logistica nazionale, sono rifinanziati per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Comma 246

Il contributo ex comma 1044 della l.f. 2007, pari a 5 mln di euro, dovrà essere utilizzato, in via prioritaria, a ridurre il cofinanziamento, nel limite del 35% del contributo statale, previsto dal dm trasporti n. 18 del 20/6/2005 e dalla convenzione stipulata il 21/12/2006 tra lo stesso Ministero e la UTRnet spa.

Comma 247

Per migliorare la sicurezza stradale e dare attuazione al Piano nazionale della sicurezza stradale, per rendere più efficienti i controlli sulle strade anche con l'implementazione di attrezzature tecniche che siano più funzionali all'aumento dei controlli stradali e per intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada attraverso strumenti idonei ad eser-

citare l'attività istituzionale, non ultima la formazione, il comma dispone l'autorizzazione di una spesa di 35 milioni di euro per il 2008, di 30 milioni per il 2009 e il 2010, di 49 milioni per il 2001, di 56 milioni per il 2012 e di 4 milioni per il 2013.

Comma 248

Per proseguire gli interventi relativi alla sicurezza ferroviaria, via libera ad una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

Comma 249

Si dispone l'aumento del capitale sociale della società Ferrovie della Calabria, Ferrovie Apulo Lucane e Ferrovie del Sud est per 10 milioni di euro (cadauna) nel 2008.

Comma 250

Un impegno di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 a favore di Trenitalia spa affinché questa si attivi a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti. Dovrà essere avviato un programma finalizzato alla realizzazione di interventi di rimotorizzazione delle automotrici diesel ancora utilizzate su linee regionali non elettrificate. Il tutto affinché si consegua, a regime, un risparmio energetico di 233 milioni di euro nonché una riduzione di emissioni inquinanti di oltre 40 mila tonnellate.

Comma 251

Nasce il fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma.

Istituito presso il Ministero dei trasporti, dovrà determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni tra le città abruzzesi e la città di Roma. Sul piatto, 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con un vincolo di destinazione sulla tratta Avezzano-Roma.

Comma 252

Destinati 104 milioni di euro per l'anno 2008, per il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza. Di conseguenza il comma, riduce le autorizzazioni di spesa, per un ammontare complessivo di 34 milioni di euro di alcune disposizioni, tra cui 7 milioni in meno, dal 2008, per coprire gli oneri relativi al contratto del settore del trasporto pubblico locale (comma 1230 della legge finanziaria 2007).

Comma 253

Entro il 31 gennaio 2008, il Ministero dei trasporti dovrà concludere un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza. L'finalità di tale indagine sono quelle di determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi e le eventuali azioni per migliorare l'efficienza. Inoltre, si dispone che il servizio sulle relazioni che sono o presentano un equilibrio economico, sarà assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, su proposta del ministro dei trasporti e nei limiti delle risorse assegnate, individuerà, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, di copertura territoria-

le, qualità e tariffazione e che sono mantenuti in esercizio con affidamento di contratti di servizio pubblico.

Comma 254

In attesa dei nuovi contratti di servizio tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia spa, il Ministero dell'Economia corrisponderà alla predetta società le somme previste per l'anno 2008, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia.

Comma 255

Metropolitana di Bologna e Torino, arrivano i soldi. Infatti, per la progettazione e l'avvio di tali opere, via libera ad un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Anche la realizzazione della tramvia di Firenze beneficerà di un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

Comma 256

Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del Passante grande di Bologna, il comma in esame stanziava un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 e di 4 milioni di euro per il 2009.

Comma 257

Opere strategiche, arrivano i contributi. Infatti, per la prosecuzione degli interventi delle predette opere, via libera alla concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle somme stanziate dal presente comma, nonché dal comma 258, stanziato un contributo di 5 milioni di euro, per quindici anni, per pro-

nuoto di Roma nel 2009.

272. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare.

273. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 272 è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

274. Le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 272, possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione medesima per la realizzazione dell'evento.

275. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

276. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio.

277. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 276, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.

278. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditori interregio-

nali alle opere pubbliche.

279. All'articolo 1, comma 796, letteran), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «23 miliardi di euro».

280. All'articolo 1, comma 796, letteran), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 100 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle «unità di risveglio dal coma»; per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «masa tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci»;

b) nel secondo periodo, le parole: «100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione

di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti»;

c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, è data, inoltre, priorità agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministro della salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento».

281. Per gli interventi di cui ai commi 276, 279 e 280 gli stanziamenti previsti sono subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; tali interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.

282. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.

283. Al fine di dare completa at-

tuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dai Dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto

Continua a pag. 42

seguire gli interventi di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto in Molise e in provincia di Foggia. A valere sulle somme stanziolate dagli stessi commi, è autorizzato un contributo di 3 mln di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009, per realizzare le opere accessorie previste dal comma 981 della legge finanziaria 2007, vale a dire la Pedemontana di Formia.

Comma 258

Contributi al Belice. Il comma dispone che, in relazione al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata agli interventi di cui al comma 1010 della legge finanziaria 2007, che si realizzeranno con le modalità previste dall'articolo 18 della legge n.64/1981, anche attraverso una rimodulazione degli interventi in base alle esigenze accertate dal ministero delle infrastrutture.

Comma 259

Viene previsto, ai soli fini dell'approvazione, che opere quali l'autostrada Nogarare Adriatico e il collegamento tra Peschiera e Verona-Padova, ancorché di competenza della regione Veneto, siano inserite nelle procedure previste dall'articolo 161 del codice dei contratti pubblici. Norma questa che dispone che l'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni, nell'ambito del CIPE, allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate.

Comma 260

Si ad una spesa di 3 milioni di euro per

le opere di completamento degli interventi relativi alla strada di grande comunicazione «due mari» tra Grosseto e Fano, prevista come opera strategica.

Comma 261

Quattro milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, andranno invece a finanziare la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante, della Fiera di Verona, di Foggia e di Padova.

Comma 262

Il comma dispone che le quote dei limiti d'impegno (ex art. 13, comma 1 legge n.166/2002), decorrenti dal 2006 e che non sono state impegnate al 31.12.2007, vanno ad economia di bilancio e sono riscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

Comma 263

Arrivano altri soldi per i Giochi del Mediterraneo 2009 che si terranno a Pescara. In aggiunta a quelli già stanziati, il comma dispone una spesa aggiuntiva di 400.000 euro per l'anno 2008 e di 700.000 euro per quattordici anni a decorrere dal 2009. Soldi che andranno all'organizzazione, all'impiantistica sportiva e agli interventi infrastrutturali correlati alla manifestazione.

Comma 264-267

Nasce il fondo di garanzia per le opere pubbliche. Sarà costituito presso la gestione separata della cassa depositi e prestiti. La dotazione iniziale del predetto fondo, nonché le successive variazioni, sono stabi-

litate dalla stessa Cassa avvalendosi delle risorse previste dalla finanziaria 2003 per il fondo rotativo delle opere pubbliche. Le finalità del fondo sono individuate nel sostegno finanziario dei lavori di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali, nonché degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, che si realizzano attraverso contratti di concessione, ovvero contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a general contractor. Si dispone altresì che il fondo di garanzia per le opere pubbliche, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, possa prestare garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, che assicurino il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Comma 268

Si dispone che la Cassa depositi e prestiti spa possa fissare, con proprio regolamento, limiti, condizioni modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie, nonché dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.

Comma 269

Tutte le disposizioni contenute nei commi da 264 a 268 non dovranno comportare alcun maggior onere per la finanza pubblica

Comma 270

Sono abrogati, in quanto incompatibile con le disposizioni recate dai commi precedenti, i commi da 1 a 5 dell'art. 71 della leg-

ge n.289/2002, in tema di fondo rotativo opere pubbliche.

Comma 271

Altri 400.000 euro, per quattordici anni a decorrere dal 2008, che si vanno ad aggiungere agli stanziamenti già previsti, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei campionati mondiali di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2009.

Commi 272-273

Lo Stato concorrerà anche allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo su pista di Treviso nel 2012. Si prevede infatti l'erogazione di un contributo quindicennale di 2 milioni di euro per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento della manifestazione, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata a sostenere. L'80% del contributo viene destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso. Per definire le modalità di finanziamento e di realizzazione del velodromo, l'Associazione Ciclismo di Marca dovrà stipulare un apposito contratto di programma-quadro con il Ministero delle Politiche giovanili e le attività sportive, il Mineconomia e gli enti locali interessati dal progetto.

Comma 274

Le somme che dovessero residuare, derivanti dalle risorse attivate mediante mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la

Segue da pag. 41

dall'autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrez-

zature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria.

284. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

285. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

febbraio 1989, n. 61, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

286. Le residenze di cui al comma 285 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

287. Per i fini previsti dai commi 285 e 286 è istituito, a decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

288. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni

ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatario attribuiti all'ANAS S.p.a. possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall'ANAS S.p.a. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

290. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo

autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad esse direttamente connesse.

291. Per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008.

292. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

293. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

8 - continua

Commenti

realizzazione degli interventi previsti dalla comma 272, potranno essere destinate a coprire altre spese cui la citata associazione è stata preventivamente autorizzata per la realizzazione della manifestazione sportiva.

Commi 275-277

Nuovi fondi per l'edilizia scolastica, per 20 mln di euro. Ciò è garantito dai risparmi di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie. Tali risorse confluiranno infatti nel fondo per interventi straordinari della presidenza del consiglio dei ministri, e saranno destinate per interventi di adeguamento strutturale e antisismico delle scuole, oltre che per costruire nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, finalizzati a sostituire quelli a rischio sismico, in base ai programmi basati su aggiornati gradi di rischio. Il riparto sarà effettuato con apposito dpcm.

Comma 278

70 mln di euro sul triennio 2008/2010 sono stati stanziati per la realizzazione di nuovi penitenziari o per l'adeguamento di quelli esistenti. Il tutto sarà realizzato in base al programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con dm. La gestione degli appalti sarà effettuata dai provveditori interregionali alle opere pubbliche.

Commi 279-281

Con una serie di modifiche alla Finanziaria 2007, relative all'attuazione del «Patto nazionale per la salute», si prevede un adeguamento di ulteriori 3 mld di euro destinati agli interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie. A tale riguardo, 100 mln di euro sono destinate al potenziamento delle unità di risveglio dal coma. 7 mln per le unità di terapia intensiva neonatale; 3 mln per le nuove metodiche ana-

litiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem» al fine di effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie; passa da 100 a 150 mln di euro il budget per realizzare le strutture residenziali e acquisire tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, comprese anche quelle riguardanti le patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.

In sede di firma degli accordi di programma con le regioni, verrà data priorità agli interventi di realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Tutti questi interventi, comunque, dovranno essere realizzati con misure di efficienza energetica, produzione di energie da fonti rinnovabili e risparmio idrico.

Comma 282

Per le nuove costruzioni rientranti tra gli edifici assoggettati alla disciplina legislativa in materia di rendimento energetico nell'edilizia, è necessaria la presentazione della certificazione energetica della struttura ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità al permesso di costruire.

Commi 283-284

Con apposito dpcm, da adottarsi entro il 31/3/2008, viene definito il trasferimento al servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie finora svolte dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal dipartimento della giustizia minorile del ministero della giustizia, comprese anche quelle riguardanti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti agli arresti domiciliari che si trovano presso strutture private autorizzate, nonché dei minori tossicodipendenti o tossicofili ospitati in regime alternativo presso comunità terapeutiche o sociorabilitative, nonché per il collocamento nelle stesse comunità dei minorenni

e dei giovani di età tra i 18 e i 21 anni, disposti dall'autorità giudiziaria. Il trasferimento di tali funzioni comprende conseguentemente il relativo personale, i beni strumentali e le risorse economiche, stimate in ben 480 mln di euro sul triennio 2008/2010.

Commi 285-288

I commi in esame introducono nel sistema normativo italiano una disciplina integrativa per gli alloggi di social housing, già introdotti dalla legge 9/2007. Questa particolare forma di edilizia abitativa, per la quale si applicano canoni agevolati o comunque sostenibili, era già stata attuata con interventi localizzati da alcune regioni (ad esempio, la Liguria), al fine di rispondere ad una forte domanda di calmierazione del mercato immobiliare, giunto a valori estremamente elevati, e comunque non sostenibili da parte dei nuclei familiari, pur dotati di un reddito medio superiore a quello occorre per accedere agli alloggi di edilizia economico-popolare. Si dispone che sono da considerarsi quali «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni. Dette residenze costituiscono servizio economico di interesse generale, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale. È stato quindi istituito un fondo di 30 mln di euro, a valere sul triennio 2008/2010. E per favorire la realizzazione degli accordi della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, i comuni possono deliberare aliquote favorevoli all'Ici a favore degli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite nei suddetti accordi, con possibilità di giungere anche fino all'esenzione dall'imposta.

Commi 289-292

La viabilità urbana del Nordest e la salvaguardia di Venezia sono le tematiche rilevanti di questo raggruppamento di commi.

Si prevede anzitutto la possibilità di trasferire le funzioni dell'Anas con dm ad una società pubblica partecipata dalla stessa Anas e dalle regioni coinvolte. In particolare, le attività gestionali dei tratti dell'autostrada A4 da Venezia a Trieste, nonché da Padova a Venezia sono trasferite ad una società per azioni costituita al 50 % tra l'Anas e la regione Veneto. Detta società gestirà la gestione, gli interventi di manutenzione straordinaria e tutte le opere occorrenti per il funzionamento dello specifico tratto autostradale succitato. La società non potrà partecipare, né singolarmente né con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento delle funzioni di realizzazione di infrastrutture autostradali.

Inoltre, per salvaguardare la città di Venezia, è stato concesso un contributo di 60 mln di euro a valere sul periodo 2008/2022.

E per garantire la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è stato concesso un contributo di 100 mln di euro, con riferimento al decennio 2008/2017.

Comma 293

La disposizione prevede che, ai fini della quantificazione dei contributi relativi all'anno 2007 e successivi di cui beneficia le imprese editrici di quotidiani o periodici, le imprese radiofoniche e le imprese radio televisive e di radio diffusione sonora a carattere locale, è necessario presentare l'apposito modello predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, debitamente certificato dalla società di revisione contabile.